



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 79

DEL 22.11.2024

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DI QUALSIASI GRADAZIONE, E BEVANDE ANALCOLICHE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO CHE SI TERRA' DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024 TRA FC VITTORIA E SS MILAZZO

IL SINDACO

PREMESSO che il prossimo 24 novembre 2024, alle ore 14:30, presso lo stadio Comunale Gianni Cosimo di Vittoria, si terrà l'incontro di calcio tra il F.C. Vittoria e S.S. Milazzo valido per il campionato regionale di Eccellenza gir. B;

PRESO ATTO che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17/3/2010, nel definire le norme di comportamento per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore" oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

PRESO ATTO, altresì, delle risultanze del tavolo tecnico della Questura, svoltosi in data 21.11.2024, dove si prevede la presenza cospicua di pubblico in occasione di detta manifestazione sportiva e di una importante rappresentanza della tifoseria ospite proveniente da Milazzo;

RITENUTO ai sensi dell'art. 50 c.5 del Dlgs 267/2000, l'adozione di un'ordinanza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

RILEVATO che:

- in più occasioni si è potuto riscontrare che il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e/o superalcoliche altera i freni inibitori e facilita la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico;
- l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine determina la generalizzata diffusione di tali oggetti, che possono essere utilizzati come corpi contundenti, divenendo quindi strumenti d'offesa;

RITENUTA pertanto la necessità di ordinare, in occasione dell'incontro di calcio del 24 novembre prossimo, in programma tra le squadre FC Vittoria – SS Milazzo:

- il divieto per gli esercizi pubblici, circoli privati, attività commerciali e artigianali alimentari e operatori su area pubblica, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'impianto sportivo Gianni Cosimo, di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- il divieto di somministrazione e vendita, per le attività suddette, di tutte le altre bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie vendute con tappo di chiusura; potranno essere somministrate o vendute esclusivamente bevande non alcoliche in bottiglie di plastica aperte e prive di tappo e bicchieri di plastica/carta a perdere;
- divieto per chiunque di introdurre o detenere all'interno dello stadio comunale Gianni Cosimo e nel raggio di 500 (cinquecento) metri dallo stesso, bevande alcoliche per uso personale;
- che tali divieti abbiano durata due ore prima dell'incontro calcistico e si concludano l'ora successiva al termine dello stesso;

Visti:

- il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto n. 773/1931;
- la legge 4 aprile 2007 n. 41 recante "misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";
- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;
- l'art. 7bis del D.Lgs 267/2000;
- la Legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Vittoria;

ORDINA

In occasione dell'incontro di calcio valevole per il campionato di Eccellenza - girone B – di domenica 24 novembre 2024 alle ore 14:30, tra le squadre FC VITTORIA – SS MILAZZO:

- il divieto per gli esercizi pubblici, circoli privati, attività commerciali e artigianali alimentari e operatori su area pubblica, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'impianto sportivo Gianni Cosimo, di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- il divieto di somministrazione e vendita, per le attività suddette, di tutte le altre bevande in contenitori di vetro, lattine e bottiglie vendute con tappo di chiusura; potranno essere somministrate o vendute esclusivamente bevande non alcoliche in bottiglie di plastica aperte e prive di tappo e bicchieri di plastica/carta a perdere;
- divieto per chiunque di introdurre o detenere all'interno dello stadio comunale Gianni Cosimo e nel raggio di 500 (cinquecento) metri dallo stesso, bevande alcoliche per uso personale;
- che il presente provvedimento abbia validità dalle due ore che precedono l'inizio della manifestazione sportiva, per concludersi l'ora successiva al termine della stessa.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on line* ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli atti di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- A S.E. il Sig. Prefetto di Ragusa;
- Al Sig. Questore di Ragusa;

- Alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio locale;
- Alle Associazioni di categoria;
- Alla Direzione di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Catania entro 60 giorni oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni. I termini decorrono dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il delegato di funzioni dirigenziali

F.TO Comm. Dott. Filippo Pancrazi

Il Sindaco

F.TO On. Prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 22.11.2024 al 07.12.2024 registrata al n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO